

Allegato "C" al n. 28177/14742 di rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ANFFAS NORDMILANO

ART.1 NOME

Su iniziativa di ANFFAS Nordmilano - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo in breve "ANFFAS Nordmilano APS" d'ora in poi denominata Associazione, è costituita la Fondazione **ANFFAS NORDMILANO**.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire nella denominazione sociale l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore".

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS, come determinato nello Statuto di Anffas Nazionale.

ART.2 SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Cinisello Balsamo. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione anffas Nordmilano APS.

ART.3 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART.4 FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, senza scopo di lucro, nonché le attività diverse, avendo come particolare riferimento il sostegno alle attività stazioni e servizi poste in essere dall' Anffas NordMilano Aps.

ART.5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (punto " m" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto " W" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto "z" elenco art.5 D.lgs. 117/17).
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa(punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17);;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017(punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17);;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni(punto "s" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

Le attività della Fondazione solo svolte esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle

sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra. Le stesse sono individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Lombardia, nonché ai rapporti con Anffas Nordmilano APS quale soggetto Fondatore.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto.

Gli interventi di politica associativa sono delegati dal Fondazione rispettivamente ad Anffas Nordmilano, Anffas Regione Lombardia e Anffas Nazionale, ognuno per quanto di propria competenza.

La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini indicati dallo Statuto di Anffas Nazionale stessa nonché di appositi atti o accordi. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas, ai diversi livelli associativi, il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso dovrà essere cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i valori etici di riferimento, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Lombardia, nel rispetto alle linee di politiche associative, nonché riconosce le prerogative di Anffas Nordmilano APS quale fondatore, nelle modalità sancite nei rispettivi statuti ed eventuali accordi.

La Fondazione, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'Associazione Anffas Nordmilano Aps oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa Anffas;
- d) aderisce, partecipa e sostiene Anffas Regione Lombardia;
- e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

f) versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e termini definiti da Anffas Regione Lombardia;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati e/o accreditati applicando il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

h) garantisce il rispetto dell'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nordmilano, Anffas Nazionale o di Anffas Regione Lombardia o dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa.

ART.7 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantenuto tale nel tempo.

ART.8 FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non e-

spressamente destinato all'aumento del patrimonio;

- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.

ART. 9 FONDO NON VINCOLATO

Alla Fondazione possono essere effettuati da parte del Fondatore o di altri soggetti versamenti in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART.11 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) l'Organo di controllo, anche monocratico;
- d) il revisore legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs n.117/2017, nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.12 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. I suoi membri sono nominati e revocati dal Consiglio direttivo di Anffas Nordmilano Aps.

Il Presidente dell'Associazione Anffas Nordmilano Aps ricopre di norma la carica di Presidente della Fondazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Nordmilano Aps nominare per la carica di presidente della Fondazione altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

stessa o altra persona che per particolari competenze o meriti risulti idonea allo svolgimento di tale ruolo.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Nordmilano Aps, tra i propri associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad Anffas Nordmilano Aps purché in possesso dei previsti requisiti.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas Nordmilano Aps.

In caso di inerzia o estinzione di Anffas Nordmilano Aps i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengono nominati/revocati, su richiesta della stessa, da Anffas Regione Lombardia o, in caso d'impedimento pure di essa, da Anffas Nazionale.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato, in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Nordmilano Aps.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati. Della revoca l'Associazione ne dovrà dare immediata comunicazione agli interessati ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione anche attraverso posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che dia certezza di ricezione, provvedendo al contempo a nominare il/i sostituto/i.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dal-

l'art.15 punto d) del presente statuto.

ART.13 POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
 - b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
 - c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
 - d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi;
 - e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
 - f) acquisire immobili;
 - g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
 - h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
 - i) nominare il Vicepresidente;
 - j) nominare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 16 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;
 - k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
 - l) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nordmilano APS;
 - m) nominare eventualmente il Comitato Esecutivo di cui all'art.16, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:

1. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
2. garantire la rispondenza qualitativa delle attività e servizi resi dalla Fondazione.

ART.14 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al

bimestre.

- su richiesta motivata di almeno la metà più uno del medesimo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Nordmilano Aps.

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

ART.15 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della

Fondazione;

e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;

g) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, anche nella funzione di capo del personale;

h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;

i) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;

j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART.16 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, ove nominato con apposita delibera che ne definisce anche la durata, è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attività poste in essere, in coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico come, a mero titolo esemplificativo, l'approvazione del piano gestionale annuale o pluriennale e la verifica della sua attuazione, le decisioni relative ad eventuali acquisizioni e dismissioni di servizi o beni immobili, la supervisione dei progetti più rilevanti della Fondazione e la nomina delle figure chiave dell'organizzazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma ogni mese, ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti. L'invito è da recapitarsi agli aventi diritto almeno tre giorni prima della adunanza, con lettera raccomandata o posta elettronica o pec, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o sms o posta elettronica o pec.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni devono

essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere e ai risultati conseguiti.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato Esecutivo può tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del c.c.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o, o l'unico componente in caso di organo monocratico, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al bilancio esercizio di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

ART. 19 RAPPORTI CON ANFFAS NORDMILANO APS

La Fondazione e l'Associazione Anffas Nordmilano Aps collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d'indirizzo di Anffas Nordmilano Aps anche in ragione della sua origine e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statutari. In tale ottica, il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) saranno sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Nordmilano Aps prima della loro approvazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso, per conoscenza, all'Associazione Anffas Nordmilano Aps.

ART. 20 LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

ART.21 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione si attiene agli schemi predisposti ed indicati da Anffas Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida indicate da Anffas Nazionale.

ART.22 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'Anffas Normilano Aps oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, con le modalità previste dalla Legge.

ART.23 NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua adozione, ferma restando l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In originale

Firmato:

FRANCESCO CACOPARDI

ENRICA DELFINI
FRANCESCA TURATI
ALESSANDRA ALABISO Notaio

La presente copia informatica composta da fogli sette, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito dalla legge.